



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

**Linea Strada**

**Classic**

R.C. AUTO - AUTOVETTURE

**Il presente Fascicolo Informativo contiene:**

- Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**



**Vittoria**  
Assicurazioni

# Indice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabella</b>  | pag. 1.1  |
| <b>Nota Informativa</b>   | pag. 2.1  |
| <b>Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003</b> | pag. 3.1  |
| <b>Glossario</b>  | pag. 4.1  |
| <b>Sezione di Responsabilità Civile</b>                         | pag. 5.1  |
| Condizioni Generali   | pag. 5.1  |
| Condizioni Speciali   | pag. 5.11 |
| Condizioni Aggiuntive   | pag. 5.20 |
| Garanzie Complementari  | pag. 5.21 |
| <b>Sezione Vincoli</b>  | pag. 6.1  |

## Adempimenti in caso di sinistro

| Garanzia Interessata  | Cosa fare<br>SUBITO                          | Cosa fare<br>ENTRO 3 GIORNI   | Per la liquidazione<br>del Danno  |
|-----------------------|--|---|---|
| Responsabilità Civile | Compilazione della constatazione amichevole. | Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonchè nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati. | <p>In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato.</p> <p>In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.</p> |

# Nota Informativa

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture.  
(Reg. IVASS 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

È possibile per il Cliente richiedere presso tutti i punti vendita dell'Impresa e direttamente nel suo sito internet il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato, in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante; lo stesso viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa in vigore, nonché in base alla formula contrattuale indicata tra le possibili offerte dalla Vittoria S.p.a..

## A) Informazioni sull'impresa di assicurazioni

### 1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 43

Sito web: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

Indirizzo PEC: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Posta elettronica: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it) - (n. verde 800.016611)

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 - R. E. A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.

### 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa\*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

\* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

## B) Informazioni sul contratto

### 3. Coperture assicurative offerte

Vittoria assicura i rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione. Tale copertura è volta al risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Per i dettagli si rinvia alle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Oggetto dell'assicurazione".

Le formule tariffarie previste per le autovetture sono le seguenti:

- Bonus/malus: questa forma prevede riduzioni (BONUS) o maggiorazioni (MALUS) di premio, in conseguenza del fatto che si siano verificati dei sinistri nel "PERIODO DI OSSERVAZIONE",

che dura normalmente un anno (condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - Periodi di osservazione della sinistrosità").

Si parte da una classe "d'ingresso", (la 14° se si assicura un'auto per la prima volta dopo l'acquisto/voltura). Tale formula consente di retrocedere tutti gli anni di una classe se non si causano incidenti: diminuisce di conseguenza anche il premio RCA; se invece si provocano incidenti la classe e di conseguenza il premio aumenteranno secondo i criteri prestabiliti.

- **Bonus/malus con franchigia decrescente:** si tratta di forma con le medesime caratteristiche delineate per la bonus/malus a cui, tuttavia, è affiancata una franchigia. Ad ogni anno senza sinistro corrisponde una riduzione di classe ed una riduzione (di entità prestabilita) dell'importo della franchigia - fino al totale annullamento - . In caso di sinistro la classe aumenterà secondo criteri prestabiliti mentre la franchigia tornerà all'importo inizialmente applicato.

#### **"Avvertenza"**

Il contratto prevede casi di esclusione, limitazione e sospensione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

L'assicurazione non è operante in tutti i casi previsti dall'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In tema di esclusioni, limitazioni e sospensioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

#### **"Avvertenza"**

Il contratto prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente.

Con il termine rivalsa si intende l'azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per il recupero della somma pagata a terzi danneggiati.

La rivalsa è prevista nelle seguenti ipotesi:

- L'età del guidatore può comportare l'applicazione di una rivalsa (se nel frontespizio di polizza è richiamata la condizione "rivalsa per minori di anni 26"), qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni. Condizioni generali di assicurazione (sezione "Clausola rivalsa")

La rivalsa può, tuttavia, essere eliminata con l'inserimento di estensioni di garanzia (che eccedono la parte obbligatoria) come da Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Complementari"

#### **"Avvertenza"**

Delega di pagamento alla carrozzeria

Le parti pattuiscono che in caso di sinistro il contraente/assicurato potrà delegare il proprio carrozziere anche non convenzionato ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate dall'assicurato o del carrozziere, con il perito dell'Impresa.

Esempio:

il contraente/assicurato sceglie un proprio carrozziere di fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato a seguito di sinistro.

I danni vengono concordati nel loro ammontare tra perito dell'Impresa e carrozziere o tra perito dell'Impresa e contraente/assicurato.

Il contraente può delegare il carrozziere per il materiale incasso della somma concordata a titolo di risarcimento del danno; in tal modo l'Impresa provvede a pagare direttamente al carrozziere il costo precedentemente concordato delle riparazioni del veicolo.

#### **Cessione del credito alla carrozzeria**

Le parti pattuiscono, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento

del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Cos'è la cessione del credito:

il contraente/assicurato subisce un danno al veicolo di euro 1.000 e cede il diritto al risarcimento a lui spettante ai sensi degli articoli 149 e 150 del D.lgs. 209/2005, al carrozziere non convenzionato/incaricato delle riparazioni.

Ebbene, la cessione del credito consiste in un contratto in forza del quale l'assicurato non si limita a delegare al carrozziere il solo incasso del risarcimento del danno da parte dell'Impresa (c.d. delega di pagamento), ma con il quale si conferisce al medesimo ogni diritto di risarcimento ipotizzabile a seguito del sinistro.

Sottoscrivendo tale atto, l'assicurato trasferisce al carrozziere ogni proprio diritto legato al risarcimento del danno, ivi compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti dell'impresa e di richiedere voci di danno diverse dal semplice costo delle riparazioni del veicolo.

In base a quanto previsto in polizza tale atto di cessione richiede il preventivo consenso scritto dell'Impresa, salvo si tratti di una carrozzeria convenzionata.

Nel caso di specie non si è in presenza di carrozzeria convenzionata o di preventivo consenso scritto.

Esempio di cessione del credito con pregiudizio:

Il semplice danno al veicolo, come detto, ammonta ad € 1000.

Forte della cessione del credito, il carrozziere, all'insaputa dell'assicurato, incarica un patrocinatore legale per ottenere il pagamento del suddetto importo - precedentemente concordato e relativo ad un giorno di lavorazione -, a cui aggiunge - in maniera del tutto arbitraria - una fattura relativa al noleggio di un'auto sostitutiva per un periodo superiore ai tempi di riparazione dell'auto (ipotizziamo quattro giorni), offerta all'assicurato/contraente quale servizio aggiuntivo "gratuito".

L'Impresa di assicurazioni, a fronte di un danno al veicolo pari ad € 1000, riceverà quindi una richiesta comprensiva di tale predetto importo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva ed delle spese per l'intervento del patrocinatore legale e sarà costretta a procedere contestando tutte le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge.

Il patrocinatore legale chiamerà in giudizio la Compagnia.

Il pregiudizio derivante dalla cessione del credito (ovvero le spese legali, il noleggio non dovuto, le riparazioni non inerenti) sarà oggetto di rivalsa nei confronti del contraente, stante la mancata autorizzazione alla cessione del credito.

Come detto, infatti, in assenza di preventivo consenso scritto, una cessione del credito non autorizzata comporta l'addebito al contraente, da parte dell'Impresa, di tutti gli eventuali ingiusti pregiudizi da essa derivanti.

### **“Avvertenza”**

Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere, nei confronti dell'assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Per le autovetture va da un minimo di € 6.000.000 ad un massimo di € 50.000.000.

Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile - Forma Tariffa Bonus Malus con franchigia decrescente.

Esempio:

Massimale assicurato: € 6.000.000,00

Importo del sinistro: € 20.000,00

Risarcimento a favore del terzo: € 20.000,00

Massimale assicurato: € 6.000.000,00

Importo sinistro: € 8000.000,00

Risarcimento a favore del terzo € 6.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato)

Franchigia:

Esempio:

A) Franchigia = € 150,00

Ammontare del danno = € 200,00

Risarcimento a favore del terzo € 200

A carico dell'assicurato rimborso di € 150,00

Il contratto è di durata annuale.

### 3.1. Estensioni della copertura

L'assicurazione, valida per tutto il territorio della Repubblica Italiana, è estesa come previsto dall'articolo "Estensione Territoriale" delle Condizioni Generali di assicurazione.

### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione non è operante per i soggetti indicati all'articolo "Esclusioni e rivalse" delle condizioni generali di assicurazione.

### 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

#### "Avvertenza"

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile, "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

#### "Avvertenza"

Il Contratto non prevede clausole di nullità ad esclusione di quelle previste dalla legge

### 6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

Le parti possono pattuire la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3% o in rate trimestrali, applicando un aumento pari al 5%.

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;

pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Il premio è determinato sulla base di parametri di personalizzazione legati ad età, classe, vetustà del veicolo, zona territoriale ecc. e comprende la percentuale di provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario.

#### **“Avvertenza”**

A seguito di annullamento del contratto (previsto esclusivamente nei casi disciplinati dalle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile “sostituzione, cessione o annullamento”) Vittoria restituirà, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua, dal giorno in cui il veicolo è stato alienato (condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile “sostituzione, cessione o annullamento”).

#### **7. Informativa in corso di contratto**

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al contraente di polizza una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto e indicazioni in merito alla possibilità di conoscere l'importo del premio di rinnovo presso l'agenzia di riferimento.

Unitamente alla comunicazione di cui sopra è inviata altresì l'attestazione sullo stato del rischio con cui Vittoria comunica le evoluzioni peggiorative della classe di merito.

#### **8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito**

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al Contraente di polizza l'attestazione sullo stato di rischio contenente le informazioni dettagliate come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile “Attestazione dello stato di rischio”.

La durata dell'attestazione è di anni 5.

#### **“Avvertenza”**

L'attestazione sullo stato del rischio presenta sia la classe bonus/malus Vittoria che la classe universale (CU) che rappresenta strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia.

In caso di veicolo di prima immatricolazione o voltura al P.R.A., la classe CU di assegnazione è la 14. Per le modalità di assegnazione della classe CU, nei casi diversi da quello sopra riportato si rinvia alle Condizioni Speciali di assicurazione, sezione “Classe di merito universale”.

#### **9. Recesso**

Nel caso in cui Vittoria intenda rinnovare il contratto a condizioni tariffarie diverse mette a disposizione le nuove tariffe, in base alle disposizioni di legge almeno 60 giorni prima dalla scadenza e, comunque, invia al Contraente la comunicazione di cui al precedente punto 7 indicando la possibilità di conoscere l'importo del premio di rinnovo presso l'agenzia di riferimento.

In caso di vendita a distanza il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria assicurazioni S.p.a. via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.

#### **10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

## 11. Regime fiscale

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

## C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### 12. Procedura per il risarcimento del danno

La Compagnia aderisce alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che comprende la Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) e la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).

La Convenzione Indennizzo Diretto consente al Contraente/Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente da Vittoria.

#### “Avvertenza”

Per poter usufruire della Convenzione Indennizzo Diretto la denuncia/richiesta danni deve essere formulata all'agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, a mezzo telegramma, fax, o in via telematica entro giorni 3 dall'accadimento del sinistro.

La Convenzione Indennizzo Diretto attualmente si applica quando:

- si tratta di una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia, assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione ad esclusione dei ciclomotori non dotati di idonea forma di registrazione ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006, delle macchine agricole non identificabili con targa propria e qualora non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
- il “Modulo blu”o denuncia di sinistro è firmato da entrambi o da uno solo dei conducenti;
- il sinistro ha provocato danni al veicolo assicurato, al conducente e a cose trasportate di sua proprietà;
- i danni fisici del conducente del veicolo assicurato sono di lieve entità ai sensi dell'articolo 139 del Codice Delle Assicurazioni Private e ai sensi dell'articolo 1 del DPR 18 luglio 2006 n. 254;

#### ATTENZIONE

La Convenzione per l'indennizzo diretto si applica per i sinistri RCA aventi le caratteristiche sopra riportate verificatisi a partire dal 01/02/2007 ex art. 15, D.P.R. 254/2006

Il trasportato sul veicolo assicurato che abbia subito danni alla persona deve rivolgersi, ai sensi dell'articolo 141 codice delle assicurazioni private, a Vittoria per ottenere il risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge.

Quando la Convenzione di Indennizzo Diretto non è applicabile e dal sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicurazione del responsabile in base a quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni Private, con le seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale dell'Impresa, l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri del luogo di domicilio del danneggiato, l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato;
- corredata dal “Modulo blu”, compilato e sottoscritto;
- per sinistri con lesioni, deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dell'età, dell'attività, del reddito, dell'entità delle lesioni, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2° del Codice delle Assicurazioni Private, il certificato di morte in caso di decesso ed il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;

- per sinistri con soli danni a cose, deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia, il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento.

L'assicuratore del responsabile civile, ricevuta la predetta documentazione, è tenuto a formulare una congrua offerta di risarcimento, per sinistri con solo danni a cose, entro 30 giorni se il "Modulo blu" è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure, in caso contrario, entro 60 giorni. Per sinistri con lesioni il termine è di 90 giorni.

In merito alle spese legali, conseguenti alla richiesta di intervento di legale a seguito di sinistro, si rinvia alla clausola presente in polizza.

Si rinvia alla relativa tabella riassuntiva

Si rinvia al sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) per l'individuazione dei centri di liquidazione.

### **13. Incidenti stradali con controparti estere**

Per l'ottenimento del risarcimento di danni subiti in Italia e all'estero a seguito di veicoli immatricolati con targa estera si rinvia alla Sezione Sinistri del sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com). In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA, sito internet [www.consap.it](http://www.consap.it))

### **14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro**

Le maggiorazioni di premio/ evoluzioni in malus conseguenti a sinistro valido per il malus, possono essere evitate con la procedura del riscatto del sinistro.

La procedura attualmente in vigore prevede che l'Assicurato che desideri sapere l'effettivo importo pagato dalla compagnia rivolga direttamente, o tramite l'assistenza del proprio Agente, apposita domanda alla Consap c/o Stanza di Compensazione, mediante richiesta telefonica, portale internet, posta o fax (Telefono 06/85796530 Lun -Gio 9-13 / 15-17; Ven 9-13 Fax 06/85796546/47 - Sito Internet: [www.consap.it](http://www.consap.it) e.mail: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it)).

La Consap invierà riscontro indicando importo e modalità per effettuare il rimborso.

Tale procedura deve essere seguita solo per sinistri rientranti in ambito di indennizzo diretto in tutti gli altri casi è necessario contattare l'agenzia.

### **15. Accesso agli atti dell'impresa**

Vittoria consente l'accesso agli atti con le modalità previste dall'art. 146 Codice delle Assicurazioni nonché dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n. 191 .

La richiesta dovrà essere inviata, al termine del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, all'agenzia, all'Ufficio Liquidazione Sinistri o alla Direzione Vittoria, munita di dati identificativi del sinistro (targa veicoli, data ecc.) e copia fotostatica del documento di identità.

Ad eccezione dei casi per cui tale diritto non è riconosciuto (art. 146 comma 2 Codice delle Assicurazioni), l'Assicurato o il Danneggiato vedranno evasa positivamente la richiesta di accesso entro un massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancato riscontro è possibile inviare reclamo all'Ivass per la tutela del diritto.

### **16. Reclami**

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email [servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it)).

Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.

Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell'evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
- sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell'Impresa [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com).

E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie.

- **Negoziazione assistita.** E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
- **Mediazione Obbligatoria.** E' un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link [www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html](http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
- **Conciliazione paritetica.** Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).

Tramite il sito internet della scrivente impresa ([www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si

lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### “Avvertenza”

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:

- contattare il numero verde 800.016611
- accedere all'apposita sezione dedicata nel sito internet dell'Impresa e compilare il FORM su <http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com). Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



#### AREA RISERVATA

“In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Vittoria - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire:

- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido

e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.016.611”

# Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

## **Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

- 1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
- 3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.
- 4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Assistenza Italia e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
  - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
  - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
  - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
  - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
  - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
    - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

### Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 00198 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
  - commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
  - NAASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, istituito ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
  - nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi 38, 00143 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  - CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
  - Ministero del lavoro e della previdenza sociale (via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  - Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
  - Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; W.F.F.; W.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
- 7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

#### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016611 - e-mail [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it))(10).

<sup>9</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

<sup>10</sup> L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

**Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:**

## **Assicurato**

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

## **Attestazione sullo stato del rischio.**

Il documento che Vittoria è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

## **Classe di merito di Conversione Universale (CU).**

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006.

## **Classe di merito "Vittoria".**

Classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, che si possono differenziare dalle classi di Conversione Universale» (CU).

## **Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

## **Franchigia**

L'importo pattuito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

## **Legge**

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.

## **Proprietario**

L'intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

## **Regolamento**

I Regolamenti d'esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private.

## **Risarcimento diretto.**

Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 (codice delle Assicurazioni Private) e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria r.c.a., in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

## **Rivalsa**

Per la garanzia di R.C.A., l'azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.

## **Scoperto**

La percentuale d'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

## **Tariffa**

La tariffa di Vittoria in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

## Condizioni Generali

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Vittoria assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto; vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di urto.

Qualora il veicolo assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada);
- per il traino di rimorchio targato, nel caso di esplicita dichiarazione in polizza. Non è compresa la responsabilità per danni cagionati a terzi dal rimorchio staccato dalla motrice;
- in caso di rimorchi con targa propria, e sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni a terzi:
  - causati dal rimorchio in sosta;
  - derivanti da manovre a mano;
  - derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Sono esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre.

### Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

#### PER TUTTI I VEICOLI

- se il Conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati .
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia

presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

#### PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

- durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.

#### PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA

- (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.

#### PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992).

Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, Vittoria eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.

### Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio del Liechtenstein, del Principato di Monaco. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati, le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde (da richiedere in fase di stipula) non siano sbarrate, è operante a condizione che sia stato rilasciato da Vittoria il certificato internazionale di assicurazione (carta verde, da richiedere in fase di stipula), che Vittoria rilascia su richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui al precedente articolo 2.

La carta verde (da richiedere in fase di stipula) è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, Vittoria risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la carta verde (da richiedere in fase di stipula), cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde (da richiedere in fase di stipula), il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Vittoria: Vittoria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

### Art. 4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (vedi le relative Condizioni Speciali) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### Art. 5 - Sostituzione, cessione o annullamento del contratto

Nei casi di:

**5.a vendita del veicolo**, comprovata da regolare atto di vendita;

**5.b consegna in conto vendita del veicolo**, comprovata attraverso il rilascio di apposita documentazione da parte del commerciante regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli;

**5.c distruzione, radiazione o demolizione del veicolo**, quest'ultima comprovata da copia del certificato di demolizione (ai sensi delle disposizioni vigenti in materia) rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale di casa costruttrice;

- 5.d esportazione definitiva del veicolo**, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa d'immatricolazione;
- 5.e furto del veicolo**, comprovato da denuncia presentata alle autorità.

Il Contraente è tenuto a restituire a Vittoria il certificato e la carta verde (se richiesta in fase di stipula) relativi al veicolo alienato. Nel caso di furto, il Contraente deve presentare la sola denuncia alle autorità. Al verificarsi di uno dei casi precedenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo relativo alla sospensione in corso di contratto, il Contraente può chiedere a Vittoria:

**a) la sostituzione del contratto:**

in questo caso il contratto sarà reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A (o del coniuge convivente in comunione di beni), e conserverà la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria) maturata. Vittoria prenderà atto della variazione, rilasciando i nuovi documenti, e procedendo all'eventuale conguaglio del premio.

Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto.

Nel caso di furto del veicolo, la sostituzione è consentita a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

**b) la cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo):**

in questo caso il contratto sarà ceduto con il veicolo, e Vittoria prenderà atto della cessione rilasciando a nome del nuovo acquirente del veicolo la nuova polizza, emessa per la residua durata del contratto, e domandando l'eventuale conguaglio del premio, calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento della cessione, con i nuovi elementi di personalizzazione tariffaria. La nuova polizza conserverà sino a scadenza la stessa classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria) o situazione di "pejus" della polizza ceduta, e si estinguerà alla sua naturale scadenza senza che Vittoria rilasci attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione del veicolo l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

**c) l'annullamento del contratto:**

in questo caso il contratto sarà annullato, e Vittoria restituirà su richiesta del Contraente la parte di premio RCA, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui il veicolo è stato alienato, a condizione che entro tale data siano stati restituiti il certificato e l'eventuale carta verde (se richiesta in fase di stipula). Nel caso di furto del veicolo, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva ad una sospensione di contratto, il suddetto rimborso del premio avviene dalla data della sospensione; Vittoria in questo caso procede alla restituzione anche dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti temporanei Vittoria non restituisce la maggiorazione di premio che è stata richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Per i contratti con frazionamento del premio, Vittoria rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

## Art. 6 - Successione del contratto

### a) Decesso del proprietario

Nel caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato Vittoria, a richiesta dell'erede legittimo che documenti il suo diritto alla successione, e previa restituzione del certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula), prenderà atto della nuova proprietà del veicolo rilasciando all'erede stesso un nuovo contratto, e domandando l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Il nuovo contratto conserverà la stessa classe di merito adottata da Vittoria del contratto precedente, mentre la classe di merito CU riportata in polizza sarà la 14.ma. In caso di cessione a favore del coniuge in comunione dei beni il nuovo contratto conserverà sia classe di merito interna che CU. Le evoluzioni delle classi di merito matureranno al termine della prima annualità assicurativa.

### b) Trasferimento di proprietà tra Società di persone e Soci della stessa

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa, o viceversa, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria). Vittoria procederà all'emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione. Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto venga alienato e sia richiesta l'assicurazione per altro veicolo.

**Nel caso di Società di capitali**, la stessa facoltà prevista al punto precedente è consentita solamente quando il trasferimento di proprietà avviene per una modifica della ragione sociale o per una fusione per incorporazione della Società stessa..

### c) Bonus Società - solo per autovetture uso privato

Per i seguenti casi:

- trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una Società di capitali ad un Socio della stessa o viceversa;
- sostituzione di contratto da società di leasing al locatario (riscatto);  
il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito Vittoria maturata per il veicolo alienato. La classe di merito CU indicata nel contratto e nella attestazione di rischio sarà quella prevista dalle norme che regolano la classe di merito Universale (Condizioni Speciali R.C.A.). Vittoria, previa restituzione del certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula), prenderà atto della nuova proprietà del veicolo rilasciando al nuovo proprietario un nuovo contratto. Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto venga alienato e sia richiesta l'assicurazione per altro veicolo.

## Art. 7 - Mutamento parziale della proprietà del veicolo

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi (e viceversa), sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

## Art. 8 - Sospensione del contratto - valida solo se corrisposto il relativo premio

Il Contraente può sospendere il contratto, comunicandolo a Vittoria e restituendo il certificato e la carta verde (se richiesta in fase di stipula). Vittoria in questo caso rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

La sospensione decorre dalla data di emissione dell'appendice.

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto s'intende annullato e il premio pagato resta acquisito da Vittoria.

La riattivazione del contratto è consentita solo se il Proprietario/Assicurato, (o coniuge in comunione di beni) la forma tariffaria (bonus/malus, franchigia, ecc.) ed il settore tariffario non cambiano.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo sia su di un veicolo diverso, ed in quest'ultimo caso solo se il precedente veicolo è stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente; tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione, come disciplinato dal precedente art. 5.

La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle relative rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione.

Non è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti amministrati con "libro matricola".

### **Art. 9 - Variazione dei dati del proprietario del veicolo assicurato**

Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza con riferimento al veicolo, al proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), nonché ai dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Vittoria ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto, in modo da consentire a Vittoria la sostituzione del contratto, che avviene al momento della presentazione della relativa idonea documentazione.

In caso di mancata comunicazione, Vittoria si riserva il diritto di esercitare rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in proporzione tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.

### **Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio**

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia, al Contraente di polizza, un'attestazione di rischio contenente le informazioni di seguito dettagliate:

- a. la denominazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- e. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- i. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j. la firma dell'assicuratore.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni, l'attestazione di rischio dovrà contenerne indicazione.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

Vittoria non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti temporanei emessi a seguito della cessione del veicolo;
- contratti ceduti con l'alienazione del veicolo assicurato;

salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.

In caso di furto totale del veicolo, Vittoria, a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso Vittoria.

Il Contraente (o il Proprietario del veicolo) dovrà consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di un nuovo contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione.

Su richiesta del Contraente, dell'Assicurato, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, Vittoria, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia un duplicato dell'attestato di rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. Tale duplicato potrà essere rilasciato anche a persona incaricata purché munita di delega scritta e di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

### Validità dell'attestazione di rischio

Nei casi di:

- documentata cessazione del rischio assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all'estero o riconsegna delle targhe, furto, vendita, consegna in conto vendita del veicolo),
- sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente di non aver circolato,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto sia se riferito allo stesso veicolo indicato nell'attestato, sia se riferito a veicolo diverso (appartenente allo stesso settore e della medesima tipologia) di proprietà dell'assicurato.

Decorsi 5 anni, l'Attestazione non è più valida.

### Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dall'Impresa (cosiddetto Modulo blu) ai sensi dell'articolo 143 Codice Delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni dall'accadimento del sinistro.

Tale denuncia deve contenere il numero della polizza, il nome del Contraente/Assicurato e del Conducente nonché il suo codice fiscale, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze provocate, il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati e degli eventuali testimoni oltre l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi.

Nel caso di applicazione della convenzione d'indennizzo diretto, art. 4 Informativa al Contraente, la denuncia di sinistro, da presentarsi entro tre giorni dall'avvenimento, deve contenere:

- per quanto concerne i danni al veicolo assicurato Vittoria e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato Vittoria, il nomi dei due assicurati e dei conducenti, le targhe dei due veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive Imprese, la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro, le generalità di eventuali testimoni, l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi, il luogo, il giorno e

le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l'entità del danno;

- nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente Vittoria, l'età, l'attività e il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice Delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l'eventuale esame medico volto a determinare l'entità del danno corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Il Contraente/Assicurato si impegna a portare a conoscenza di Vittoria, entro quindici giorni dalla data di accadimento del sinistro, eventuali elementi istruttori emersi successivamente ciò, al fine di consentire a Vittoria di inquadrare correttamente il fatto in punto responsabilità e di comunicare, nei termini di cui alla Convenzione per l'indennizzo Diretto, alla Compagnia di controparte in ordine alla quota di responsabilità.

Vittoria si riserva ai sensi dell'articolo 1915 C.C. di valorizzare il pregiudizio ad essa arrecato in caso di omissione o ritardata presentazione della denuncia di sinistro.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma o da fax indirizzato alla sede della Compagnia. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente pervenuti al Contraente/Assicurato.

#### **Divieto di cessione del credito.**

In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il contraente/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dall'assicurato/contraente o dal carrozziere, con il perito dell'Impresa. Il perito incaricato dall'Impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell'assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.

Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione.

La richiesta di cessione di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata dovrà essere inviata all'agenzia presso cui è stato stipulato il contratto o, in alternativa, all'Ispektorato che ha in carico il sinistro di cui si discute.

Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, l'Impresa non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell'utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., l'Impresa si impegna a riconoscere al contraente/assicurato, al momento del pagamento del sinistro, il rimborso (nella percentuale indicata in polizza) del premio imponibile pagato nell'ultima annualità assicurativa relativo alla garanzia r.c. auto

## **Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -**

### **Aggravamento del rischio - elementi di personalizzazione**

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 144 – comma 2 – del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione

del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, Vittoria ha diritto di rivalsa in tutto o in parte verso il Contraente, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Quanto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e il C.A.P. dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, o del locatario in caso di leasing.

### **Art. 13 - Pagamento del premio**

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da Vittoria che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore.

**Art. 1901 del Codice Civile.** Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

### **Art. 14 - Adeguamento del premio**

Nel caso Vittoria intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente le nuove tariffe in base alle vigenti disposizioni di Legge, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.

### **Art. 15 - Sostituzione del certificato**

Vittoria rilascia il certificato al Contraente al momento del pagamento del premio o della rata di premio, e non oltre cinque giorni da tale data (articolo 127, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private).

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, Vittoria rilascia un duplicato previa autocertificazione del Contraente di non essere più in possesso dei relativi documenti, indicando la causa. Sul certificato di assicurazione sarà apposta l'evidenza di «duplicato».

### **Art. 16 - Gestione delle vertenze**

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Vittoria non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo**

Ai sensi dell'art. 122 comma 3° della Legge, in caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto R.C.A. pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione a Vittoria di

copia della denuncia alle Autorità.

**A seguito del furto totale del veicolo non è ammessa la sospensione del contratto.**

### **Art. 18 - Contratti temporanei**

Per i contratti di durata inferiore all'anno è esclusa la sospensione. È ammessa la sostituzione nel caso di trasferimento della proprietà o consegna in conto vendita del veicolo, o l'annullamento nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo; tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

### **Art. 19 - Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente. Se Contraente è persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.

### **Art. 20 - Elementi di personalizzazione**

Tutti i dati forniti dal Contraente e/o dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza, sono utilizzati da Vittoria per la personalizzazione della tariffa applicata al contratto. Il Contraente e/o l'Assicurato devono pertanto comunicare a Vittoria, al momento della variazione, la modifica dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto, e sono tenuti a corrispondere l'eventuale maggior premio conseguente alla variazione. In caso contrario Vittoria eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. 2.

Nel caso di cointestazione del veicolo, saranno usati gli elementi di personalizzazione (dati del proprietario ed appartenenza ad eventuali convenzioni) riferiti al soggetto che, per la tariffa Vittoria, prevede un maggior rischio (maggior premio).

### **Art. 21 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.

### **Art. 23 - Procedimento di Mediazione**

Ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originare da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la

- notifica alla Compagnia della relativa istanza: [mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
- Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

## Condizioni Speciali

### Classe di merito universale (Classe CU)

#### Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

- Per i veicoli ancora sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) (o della classe di merito CIP), l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

#### Nel caso di rischi già assicurati Vittoria:

- viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

Tabella 1

| Anni senza sinistri | Classe di merito C.U. |
|---------------------|-----------------------|
| 5                   | 09                    |
| 4                   | 10                    |
| 3                   | 11                    |
| 2                   | 12                    |
| 1                   | 13                    |
| 0                   | 14                    |

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

- Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente tabella di conversione della classe CU.

| stessa classe Vittoria della classe CU ad eccezione di:   |                 |
|---|-----------------|
|   | Classe Vittoria |
| 4 anni consecutivi in classe CU 1   | 1C              |
| 3 anni consecutivi in classe CU 1   | 1B              |
| 2 anni consecutivi in classe CU 1   | 1A              |
| veicolo assicurato in precedenza nella forma con franchigia, e senza sinistri negli ultimi 5 anni | 07              |

**Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza**

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

Tabella 2

| Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati |            |            |            |            |                  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Classe di merito  | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
| 01  | 01         | 03         | 06         | 09         | 12               |
| 02  | 01         | 04         | 07         | 10         | 13               |
| 03  | 02         | 05         | 08         | 11         | 14               |
| 04  | 03         | 06         | 09         | 12         | 15               |
| 05  | 04         | 07         | 10         | 13         | 16               |
| 06  | 05         | 08         | 11         | 14         | 17               |
| 07  | 06         | 09         | 12         | 15         | 18               |
| 08  | 07         | 10         | 13         | 16         | 18               |
| 09  | 08         | 11         | 14         | 17         | 18               |
| 10  | 09         | 12         | 15         | 18         | 18               |
| 11  | 10         | 13         | 16         | 18         | 18               |
| 12  | 11         | 14         | 17         | 18         | 18               |
| 13  | 12         | 15         | 18         | 18         | 18               |
| 14  | 13         | 16         | 18         | 18         | 18               |
| 15  | 14         | 17         | 18         | 18         | 18               |
| 16  | 15         | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 17  | 16         | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 18  | 17         | 18         | 18         | 18         | 18               |

**Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche**

- Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio solo se rilasciata da società autorizzata a operare nel Paese a cui la medesima fa riferimento.
- In caso di veicolo assicurato all'estero, con attestato di rischio italiano in corso di validità e dichiarazioni di cui al punto b) in grado di dimostrare continuità di copertura assicurativa, sarà assegnata classe di merito con l'applicazione dei criteri contenuti nella tabella 2.
- Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" (e non presenti la CU) il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
- La disposizione di cui alla lettera a) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente

una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto;

- g) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo;
- h) Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, Vittoria attribuisce al suddetto veicolo oggetto di successivo ritrovamento, le stesse classi di merito del contratto in corso;
- i) Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
  - demolizione,
  - furto di cui sia esibita denuncia,
  - certificazione di cessazione della circolazione,
  - definitiva esportazione all'estero,
  - consegna in conto vendita

Vittoria assegna al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo;

### **Legge 02 Aprile 2007, n. 40 ("Legge Bersani")**

**Vittoria, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo assicurato.**

Il mantenimento della stessa classe CU sul nuovo veicolo può avvenire a condizione che vi siano tutti i seguenti presupposti:

- a. si tratti di ulteriore veicolo rientrante nel settore tariffario per il quale vi sia l'obbligo di indicazione della classe CU;
- b. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
- c. si tratti di nuovo contratto relativo a veicolo appartenente al medesimo settore tariffario del veicolo già assicurato;
- d. l'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta Legge sia in alternativa:
- la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli contestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo;
  - un familiare convivente con l'intestatario al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. Vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia; il documento deve essere acquisito e conservato nella cartellina di polizza;
- e. i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche. Sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.

**In conseguenza di quanto ai precedenti punti, le condizioni speciali 1 - Bonus/Malus, 2 - Forma di tariffa Bonus Malus con Franchigia decrescente, troveranno applicazione solo per le parti non espressamente disciplinate dalla presente Legge e sopra indicate.**

## 1 - Bonus/Malus - forma di tariffa "bonus/malus"

- 1.1. La presente formula prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi d'osservazione", definiti dall'art. 4. Si articola in 26 classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come previsto dalla tabella che segue:

| Classi di Bonus/Malus Vittoria | Coefficienti di determinazione del premio | Classi di Bonus/Malus Vittoria | Coefficienti di determinazione del premio |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1H                             | 0,344                                     | 06                             | 0,660                                     |
| 1G                             | 0,346                                     | 07                             | 0,720                                     |
| 1F                             | 0,348                                     | 08                             | 0,750                                     |
| 1E                             | 0,351                                     | 09                             | 0,780                                     |
| 1D                             | 0,370                                     | 10                             | 0,820                                     |
| 1C                             | 0,390                                     | 11                             | 0,880                                     |
| 1B                             | 0,410                                     | 12                             | 0,940                                     |
| 1A                             | 0,440                                     | 13                             | 1,000                                     |
| 01                             | 0,470                                     | 14                             | 1,150                                     |
| 02                             | 0,510                                     | 15                             | 1,600                                     |
| 03                             | 0,560                                     | 16                             | 2,200                                     |
| 04                             | 0,580                                     | 17                             | 3,500                                     |
| 05                             | 0,620                                     | 18                             | 5,000                                     |

- 1.2 All'atto della stipulazione, in assenza dei presupposti previsti per l'applicazione della "Legge Bersani", il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria determinata secondo le seguenti regole:
- se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus": classe di merito corrispondente alla classe CU, calcolata secondo i criteri di cui al precedente articolo;
  - se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico: classe di merito 14;
  - se veicolo assicurato per la prima volta dopo una vettura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto: classe di merito 14;
  - se veicolo già assicurato Vittoria, consegnato in conto vendita non andato a buon fine e riproposto nuovamente per un nuovo contratto: classe di merito 14;
  - se veicolo assicurato in precedenza nella forma con franchigia e qualora negli ultimi 5 anni, come da conforme attestazione di rischio, non è rimasto coinvolto in sinistri con responsabilità del Proprietario-Assicurato, e il **Proprietario-Assicurato dichiara, di essere in possesso di patente di guida da almeno 5 anni: classe di merito 7.**

Per i casi di cui ai punti d) ed e) la polizza indicherà, oltre alla classe di merito assegnata da Vittoria in virtù dell'applicazione della presente condizione, anche la classe di merito CU, in adempimento alla Legge.

Sono inoltre previste eventuali agevolazioni per le classi di ingresso "Vittoria" rispetto alle classi CU, così come regolamentato dalle Norme e Tariffa Auto in visione presso tutti i punti vendita.

- 1.3. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a), b), c) il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto d) il Contraente è tenuto ad esibire prova documentale del mancato conto vendita rilasciata dal commerciante regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli.

1.4. In mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

- 1.5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito Vittoria di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportate. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, non sarà applicata alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale; per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Pertanto, in conseguenza della semplice appostazione di riserva, in assenza di pagamento, non sarà applicato alcun addebito di malus. Nel caso di pagamento a titolo parziale, conseguente applicazione dell'apenalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
- 1.6. Nel caso che il contratto stipulato con Vittoria si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "bonus/malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito CU e Vittoria di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 10.
- 1.7. In mancanza della consegna dell'attestazione di rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
- 1.8. Il criterio di cui al punto precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus/malus" (anche per la stipula di contratti di durata inferiore all'anno) che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente/Proprietario dichiarerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 della Legge, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14, a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata oppure successivamente.
- 1.9. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, nella forma bonus/malus o con forme tariffarie ad essa assimilate, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU alla quale il contratto temporaneo risultava assegnato. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, fermo quanto disciplinato al precedente punto 1.8.  
Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
- 1.10. La disposizione di cui al punto 1.7 non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 della Legge gli elementi

che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza CU e Vittoria sulla base di tale dichiarazione.

- 1.11. Il Contraente che consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'attestazione medesima ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata da Vittoria entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, è conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 1.12. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio solo se rilasciata da società autorizzata a operare nel Paese a cui la medesima fa riferimento. Se, oltre alla predetta dichiarazione, è presentato altresì un attestato di rischio italiano in corso di validità tale da dimostrare continuità di copertura assicurativa, si procederà con assegnazione della classe di merito ottenuta applicando i criteri contenuti nella tabella 2 (paragrafo Condizioni Speciali).
- 1.13. Per le annualità successive si applica, anche per i contratti di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, la disposizione del punto 5. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con Vittoria che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

**Classe di assegnazione Vittoria in base ai sinistri "osservati"**

| Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1H               | 1H         | 1E         | 1B         | 01         | 04               |
| 1G               | 1H         | 1D         | 1A         | 02         | 05               |
| 1F               | 1G         | 1C         | 01         | 03         | 06               |
| 1E               | 1F         | 1B         | 02         | 04         | 07               |
| 1D               | 1E         | 1A         | 03         | 05         | 08               |
| 1C               | 1D         | 01         | 04         | 06         | 09               |
| 1B               | 1C         | 01         | 04         | 07         | 10               |
| 1A               | 1B         | 02         | 05         | 08         | 11               |
| 01               | 1A         | 03         | 06         | 09         | 12               |
| 02               | 01         | 04         | 07         | 10         | 13               |
| 03               | 02         | 05         | 08         | 11         | 14               |
| 04               | 03         | 06         | 09         | 12         | 15               |
| 05               | 04         | 07         | 10         | 13         | 16               |
| 06               | 05         | 08         | 11         | 14         | 17               |
| 07               | 06         | 09         | 12         | 15         | 18               |
| 08               | 07         | 10         | 13         | 16         | 18               |
| 09               | 08         | 11         | 14         | 17         | 18               |
| 10               | 09         | 12         | 15         | 18         | 18               |
| 11               | 10         | 13         | 16         | 18         | 18               |
| 12               | 11         | 14         | 17         | 18         | 18               |
| 13               | 12         | 15         | 18         | 18         | 18               |
| 14               | 13         | 16         | 18         | 18         | 18               |
| 15               | 14         | 17         | 18         | 18         | 18               |
| 16               | 15         | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 17               | 16         | 18         | 18         | 18         | 18               |
| 18               | 17         | 18         | 18         | 18         | 18               |

- 1.14. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella rimborsando a Vittoria, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è concessa anche al Contraente che, alla scadenza annuale della polizza, non intende rinnovare il contratto con Vittoria, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 14.
- 1.15. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 1.16. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 5. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto totale, vendita, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo sia assicurato entro 5 anni dalla data di scadenza del contratto a cui l'attestato con la classe di merito che si intende applicare fa riferimento.
- 1.17. Qualora il veicolo oggetto di furto sia successivamente ritrovato, e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente conservando la classe di merito del contratto gravato dal furto, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito del contratto in corso. Il criterio di cui al presente punto si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

## 2 - Forma di tariffa Bonus Malus con Franchigia decrescente - Forma di tariffa "Bonus/Malus" e "Franchigia" congiunte

### Riservata alle autovetture

Ove il contratto sia stato stipulato nella forma Bonus/Malus – precedente art. 4 - e sia stata prevista una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Vittoria l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia, ferme le norme e le regole evolutive previste dal precedente art. 5 - Bonus/Malus. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella di cui all'art. 4 "Bonus/Malus" offrendo a Vittoria il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri accaduti nel periodo di osservazione. Per ogni sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Vittoria l'importo di risarcimento rientrante nei limiti della franchigia fissa ed assoluta precisata in polizza.

Le franchigie evolveranno progressivamente all'atto del rinnovo del contratto, tenendo conto degli anni di assicurazione osservati in assenza di sinistri con qualsiasi grado responsabilità, coma da tabella che segue:

| Anni in assenza di sinistri                               | Franchigia A | Franchigia B |
|---|--------------|--------------|
| <b>1° ANNO DI OSSERVAZIONE (ASSUNZIONE DEL CONTRATTO)</b> |              |              |
|   | 500          | 750          |
| 1   | 460          | 700          |
| 2   | 430          | 650          |
| 3   | 400          | 600          |
| 4   | 360          | 550          |
| 5   | 320          | 500          |
| 6   | 290          | 450          |
| 7   | 260          | 400          |
| 8   | 220          | 350          |
| 9   | 190          | 300          |
| 10  | 150          | 250          |
| 11  | 120          | 200          |
| 12  | 80           | 150          |
| 13  | 40           | 80           |
| 14  | 10           | 20           |

Al verificarsi del primo sinistro, la franchigia sarà riparametrata sulla base della franchigia iniziale prescelta in fase di stipula contrattuale e riportata sul simple di polizza.

Qualora il rimborso corrisponda all'intero importo di risarcimento del sinistro, il sinistro stesso si considera come non avvenuto e il Contraente fruirà delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della tabella riportata nel precedente art. 4 "Bonus/Malus" Vittoria conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

### **3 - Rivalsa per guidatori di età inferiore a 26 anni compiuti valida solo se richiamata in polizza**

Il Contraente, qualora l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato abbia compiuto i 26 anni d'età, può pattuire l'inserimento di una rivalsa, con conseguente riduzione del premio di tariffa. Se è stata pattuita la rivalsa, con il richiamo sul frontespizio di polizza della presente condizione contrattuale, qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni, il Contraente sarà tenuto a rimborsare a Vittoria, entro il limite della somma indicata in polizza come rivalsa, quanto Vittoria ha pagato per il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui il rimborso corrisponda all'intero risarcimento pagato da Vittoria, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive di cui ai relativi articoli.

Non vi sarà rivalsa nei confronti del Contraente quando il veicolo sia affidato a terzi per riparazioni, manutenzione o custodia e nel caso di uso per emergenza connessa a gravi esigenze di salute.

Qualora i 26 anni vengano compiuti in corso di contratto, alla prima successiva scadenza, Vittoria sottoporrà al Contraente la condizione tariffaria che prevede o esclude l'applicazione della rivalsa.

### **6 - Blocco del Malus - solo per autovetture**

Ai contratti in corso con classe di merito interna uguale o inferiore alla 5, nel caso in cui nel periodo di osservazione sia stato causato un solo sinistro R.C.A. valido per la determinazione del malus, non verrà applicata l'evoluzione in malus della classe di merito Vittoria.

Il contratto pertanto, per l'annualità successiva non subirà la penalizzazione del malus prevista dal precedente articolo 1 "Bonus/Malus", ma sarà mantenuta la stessa classe di merito Vittoria in corso.

La classe C.U. seguirà l'evoluzione di cui alla tabella 2 delle Condizioni Generali.

## Condizioni Aggiuntive

### Non comprese nella garanzia obbligatoria R.C.A.

Vittoria inoltre assicura, sulla base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie.

- **Per gli autoveicoli adibiti a scuola guida:** l'assicurazione vale anche per la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- **Per autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico:** l'assicurazione vale anche per la responsabilità del conducente, del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

# Garanzie Complementari RCA New

## valido solo se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il rispettivo premio

### 1. R.C. dei trasportati

La garanzia copre i rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione del veicolo identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.

### 2. Spese per dissequestro

La garanzia prevede il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 200 purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria, in caso di forzata sosta del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

### 3. Guida di Prova in attesa superamento esami

L'assicurazione di Responsabilità Civile è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico d'idoneità alla guida presso l'Ispettorato della Motorizzazione e stia effettuando guide di prova al fine del superamento dell'esame pratico, nel pieno rispetto delle disposizioni normative previste in materia.

Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami teorici, di abilitazione provvisoria alla guida ("foglio rosa"), nonché tutta la documentazione utile ad accertare che la guida è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti.

### 4. Danni da inquinamento

La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

### 5. Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente

La garanzia prevede il rimborso all'Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 200 per evento, conducente del veicolo descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l'Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

### 6. Ricorso terzi da incendio

La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del veicolo compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.

La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, con il limite di Euro 150.000 per evento. L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa del veicolo assicurato;
- a cose di persone non considerate "terzi" ai sensi della Legge;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto "Danni da inquinamento".

### 7. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture

A parziale deroga dell'art. 2, Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa per i danni subiti dalle

persone trasportate su autovetture purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione.

## **8. Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta**

A parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e Rivalsa", Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.

In ogni caso Vittoria non procederà con il proprio diritto di rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro.

## **9. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza**

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l.

In caso di tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 gr/l, Vittoria conserva il proprio diritto di rivalsa nei confronti del solo conducente del veicolo, a condizione che il proprietario o il locatario nel caso di leasing non fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo, come segue:

- in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 3,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 3,01 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro.

## **10. Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**

Valida solo per veicoli intestati a Società - Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossico dipendenza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo.

## **11. Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate**

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione

## **12. Estensione periodo di mora a 30 giorni**

Relativamente alla sola garanzia RCA il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni).

## **13. Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori**

A parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e Rivalsa", Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore convivente dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, e di persone minori soggette a tutela dell'intestatario al P.R.A. sempre con lui conviventi, purché la circolazione avvenga a insaputa dell'intestatario al P.R.A. del veicolo indennificato in polizza, e non si ravvisi la colpa grave del genitore per il comportamento del minore.

# Garanzia Complementare GOLD

**valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio**

## 1. R.C. dei trasportati

**(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)**

La garanzia copre i rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione del veicolo identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.

## 2. Spese per dissequestro

La garanzia prevede il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 200 purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria, in caso di forzata sosta del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

## 3. Guida di Prova in attesa superamento esami

L'assicurazione di Responsabilità Civile è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico d'idoneità alla guida presso l'Ispettorato della Motorizzazione e stia effettuando guide di prova al fine del superamento dell'esame pratico, nel pieno rispetto delle disposizioni normative previste in materia.

Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami teorici, di abilitazione provvisoria alla guida ("foglio rosa"), nonché tutta la documentazione utile ad accertare che la guida è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti.

## 4. Danni da inquinamento

La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

## 5. Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente

La garanzia prevede il rimborso all'Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 200 per evento, conducente del veicolo descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l'Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

## 6. Ricorso terzi da incendio

La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del veicolo compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.

La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, con il limite di Euro 300.000 per evento. L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa del veicolo assicurato;
- a cose di persone non considerate "terzi" ai sensi della Legge;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto "Danni da inquinamento".

## **7. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autoveature**

A parziale deroga dell'art. 2, Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate su autoveature purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione.

## **8. Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta**

**(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)**

A parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e Rivalsa", Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.

In ogni caso Vittoria non procederà con il proprio diritto di rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro.

## **9. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza**

**(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)**

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l.

In caso di tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 gr/l, Vittoria conserva il proprio diritto di rivalsa nei confronti del solo conducente del veicolo, a condizione che il proprietario o il locatario nel caso di leasing non fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo, come segue:

- in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 3,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro;
- in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 3,01 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro.

## **10. Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**

**(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)**

Valida solo per veicoli intestati a Società - Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossico dipendenza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo.

### **11. Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate (Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)**

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione.

### **12. Estensione periodo di mora a 30 giorni**

Estensione del periodo di mora per tutte le garanzie presenti in polizza fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza intermedia/annuale indicata in polizza o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni).

### **13. Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori**

A parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e Rivalsa", Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore convivente dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, e di persone minori soggette a tutela dell'intestatario al P.R.A. sempre con lui conviventi, purché la circolazione avvenga a insaputa dell'intestatario al P.R.A. del veicolo identificato in polizza, e non si ravvisi la colpa grave del genitore per il comportamento del minore.

## **Auto sostitutiva**

### **Garanzia valida solo per autovetture ad uso privato. Da vendersi in abbinamento alle Garanzie Complementari RCA New/Gold**

Vittoria prevede il rimborso, sino al massimo di euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo, della somma pagata e documentata sostenuta per il noleggio di un'auto di cortesia, a seguito di sinistro indennizzabile RCA, rubricato come Card gestionario e/o concorsuale da Vittoria. Il rimborso avrà seguito solo per i giorni di fermo tecnico, documentati da perizia fiduciaria stabilita da un perito Vittoria, e comunque non oltre 5 giorni complessivi di noleggio, la garanzia si intende operante solo in caso di riparazione effettuata presso una carrozzeria convenzionata Vittoria. Resta intesa che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA.

## Condizioni di vincolo

### valide solo se richiamate in polizza

In polizza vanno riportati il codice del "Tipo Vincolo" come indicato ai successivi punti, la data di scadenza del vincolo e la denominazione e sede dell'Ente Vincolante.

#### 1) Tipo Vincolo "A" - "B"

per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale o uguale (se quest'ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.

La presente polizza è vincolata e pertanto Vittoria si obbliga per la durata del contratto (12 mesi), indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente;
- b. comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

#### 2) Tipo Vincolo "C" - "D"

per i veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest'ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante indicato in polizza ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data di scadenza pure riportata in polizza, Vittoria si impegna nei confronti dell'Ente (per la durata del contratto - 12 mesi -) a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente;
- b. comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto all'Ente Vincolante nella sua qualità di Proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato, con il consenso scritto dell'Ente.









Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/12/2015



**Vittoria**  
Assicurazioni

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.** | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it  
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

PB 013.901X.ARC.1215 - LINEA STRADA CLASSIC - R.C. AUTO - AUTOVETTURE